



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 2066	di data 21/09/2026

Oggetto: L.P. 29.12.2005 N. 20 ART. 58. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA MUTUO.

LA DIRIGENTE

premesso che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146, di data 30 dicembre 2011, con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi, con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 05.03.2008 n. 16/249 con la quale il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, veniva ammesso ai benefici della L.P. 29.12.2005 n. 20 art. 58;

vista la comunicazione pervenuta in data 16.09.2026, protocollo n. 345048, trasmessa dall'istituto di credito di estinzione della posizione di mutuo del soggetto di cui all'Allegato 1 in data 31.08.2026;

ritenuto di conseguenza di dover provvedere alla revoca dei contributi annuali a partire dalla rata in scadenza al 31.12.2026;

evidenziato che tale operazione estingue l'obbligazione assunta dal mutuatario, per il quale inoltre non sussiste l'obbligo del rispetto dei vincoli di cui agli artt. 82 – 83 della

L.P. 21/1992 in quanto sono trascorsi 10 anni dal verbale di consistenza e conformità o sua autocertificazione, redatto in data 16.10.2008;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazione consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibili con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m.e i;
- la L.P. 13.11.1992 n. 21 e relative disposizioni attuative;
- la L.P. 29.12.2005 n. 20 art. 58;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 01.08.2025 n. 85/2025, prot. n. 287860, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto dell'estinzione totale anticipata del mutuo beneficiario di contributi,

contratto con l'istituto di credito prescelto dal soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;

2. di revocare i relativi contributi annuali a partire dalla rata in scadenza al 31.12.2026;

3. di dare atto che, essendo trascorsi 10 anni dal verbale di consistenza e conformità o sua autocertificazione, per il soggetto di cui all'Allegato 1 decade l'obbligo del rispetto dei vincoli di cui agli artt. 82 e 83 della L.P. 21/1992;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sezione di Trento - entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;

5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

La Dirigente
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).